

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 230

presentata dai Consiglieri regionali
LI GIOI - MANCA Desirè Alma - CIUSA - SOLINAS Alessandro

il 15 dicembre 2020

Itinerari mediterranei

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Se potessimo racchiudere le peculiarità della nostra isola in più di una linea immaginaria che la attraversa, alla scoperta di ciò che l'isola ci offre e di ciò che più ci appassiona, si aprirebbero ai nostri occhi tante vie: la via del Mare, la via dei Giganti, la via del Mirto, la via del Surf, la via delle Fate, la Via dei Nuraghi, la via delle Piante officinali, la via dei Formaggi, la via dei Pozzi sacri, e così via. Facendo un passo indietro nel tempo ricordiamo che "Il programma degli Itinerari culturali (DG Democrazia)" è stato avviato dal Consiglio d'Europa nel 1987 con la Dichiarazione di Santiago de Compostela. Gli Itinerari culturali del Consiglio d'Europa sono nati come invito al viaggio e alla scoperta del ricco e variegato patrimonio culturale europeo. Lo scopo è stato quello di creare una rete di persone e luoghi legati tra loro grazie a una storia e a un patrimonio comuni, mettendo in pratica i valori del Consiglio d'Europa: diritti umani, diversità culturale, dialogo e scambi interculturali.

Ancora più indietro nel tempo troviamo i più antichi itinerari culturali caratterizzanti la cultura religiosa, per quasi un millennio egemone - furono le vie dei pellegrini che compivano le "peregrinationes majores": la via Francigena/Romea, per Roma; dopo le Crociate l'Appia Traiana sino a Brindisi, per Gerusalemme; il Cammino di Santiago. Dalla fine del '600 ebbero inizio i "grand tours" delle élites colte del nord Europa alla scoperta dei luoghi e delle città d'arte, in Francia ed in Italia. Nell'800 del romanticismo i "grand tours" si arricchirono della ricerca delle vedute e delle bellezze naturali.

Il secondo novecento è stata quindi l'epoca del tempo libero e del turismo di massa. L'ultima "scoperta" del turismo di massa sono i beni (musei e città d'arte) e gli eventi culturali (mostre).

Sicuramente il carattere oggettivo del concetto di "itinerario" risiede nella definizione di "percorsi a tappe (nodi), collegati da segmenti, caratterizzati da un (o più) tema culturale unificante, che dà il senso all'intero itinerario, il quale si svolge in modo lineare, o talvolta reticolare o a spirale, interessando comunque un territorio più o meno vasto". Il collegamento funzionale dei segmenti e dei nodi al tema e l'aver a riferimento un territorio determinato ne sono, dunque, gli elementi strutturali. La fun-

zione è quella di organizzare e promuovere la diffusione del turismo culturale e l'occupazione giovanile.

In realtà esistono già molti tipi di itinerari, e ciò deriva dall'ampiezza o dalla pluralità di significati di cui è venuto caricandosi l'aggettivo qualificativo culturale: si va dagli itinerari religiosi, a quelli storico-letterari; a quelli storico-artistici, a quelli naturalistici, arrivando ormai agli itinerari enogastronomici, alle strade del vino in particolari regioni o comprensori (ad esempio il Chianti), anch'esse riconducibili ad una nozione amplissima di cultura, in quanto attestano testimonianze materiali di civiltà, nella specie della civiltà rurale.

È da ricordare che questo legame indissolubile tra attività tipiche e un determinato contesto, culturale e territoriale, comincia ad avere riconoscimento anche nel diritto europeo dell'economia. La Corte di giustizia europea, nella sentenza 16 maggio 2000 (causa C-388/95), ha riconosciuto legittima la pretesa spagnola di riservare la denominazione "Rioja" solo al vino prodotto ed imbottigliato nel suo tradizionale contesto territoriale. Il territorio, dunque, come canone giuridico di garanzia e di identità del vino e - simmetricamente - la produzione del vino tipico come fattore di identità culturale di una certa regione (e, quindi, come potenziale tema unificante di un itinerario turistico-culturale).

Gli itinerari nella legislazione italiana risalgono all'esperienza del Giubileo 2000, con la legge speciale per il Giubileo del 2000, la n. 270 del 7 luglio 1997, che ha per oggetto il "Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio".

All'evidente valore suggestivo di organizzare i pellegrinaggi giubilari, che hanno un millennio di storia, si aggiunge il ripetersi di una vicenda caratteristica del diritto amministrativo del '900: è in leggi speciali o eccezionali che vengono disciplinati per la prima volta istituti o tematiche inediti del diritto amministrativo (ad esempio: nelle leggi di guerra, i controlli delle produzioni industriali o - più pacificamente - nelle leggi per i mondiali di calcio o le olimpiadi, i meccanismi di accelerazione della realizzazione di opere pubbliche).

In ragione della sua peculiarità ogni Itinerario deve avere il suo disciplinare, nel quale sono definiti sia gli standard minimi di qualità delle produzioni commerciali delle aziende poste lungo il percorso, sia le strutture comuni di produzione, sia le strutture di ricezione o i musei rurali.

Il testo della proposta di legge si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 Finalità

L'articolo 2 Definizioni

L'articolo 3 Norme di attuazione

L'articolo 4 Comitato promotore

L'articolo 5 Comitato di gestione

L'articolo 6 Competenze dei comuni, province, unioni di comuni e delle comunità montane

L'articolo 7 Interventi a sostegno degli itinerari

L'articolo 8 Attività di informazione e di accoglienza

L'articolo 9 Contributi

L'articolo 10 Norma finanziaria

L'articolo 11 Entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna promuove e disciplina la realizzazione di Itinerari mediterranei quali percorsi che collegano fra loro luoghi accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate e comprovate, organizzati intorno a individuati temi di interesse storico, culturale, religioso o naturalistico-ambientale, sportivo, enogastronomico, aventi lo scopo di:

- a) recuperare e sviluppare le aree rurali a tradizionale vocazione agricola ed agroalimentare;
- b) valorizzare i prodotti agricoli, ittici, agroalimentari, tipici e tradizionali e l'artigianato locale;
- c) promuovere e qualificare l'offerta turistica diversificata ed integrata nei luoghi di produzione e sviluppare il turismo culturale, ambientale e del gusto;
- d) tutelare la qualità dell'offerta dei prodotti agricoli, ittici, agroalimentari tipici e tradizionali nelle zone interessate dagli itinerari;
- e) favorire aggregazioni territoriali tra gli operatori economici con particolare riferimento alle attività dell'artigianato locale;
- f) favorire la valorizzazione dei borghi rurali e dei nuclei storici, del paesaggio, dei parchi e delle aree naturali protette, delle peculiarità archeologiche del nostro territorio e della cultura nuragica e a generare attrattività dei territori stessi;
- g) sostenere la realizzazione di iniziative di potenziamento della capacità ricettiva attraverso il recupero del patrimonio storico;
- h) migliorare le caratteristiche funzionali e di immagine del patrimonio urbanistico e architettonico pubblico e privato, ai fini di accoglienza turistica e di valorizzazione ambientale.

2. Gli Itinerari mediterranei costituiscono strumento per la valorizzazione dei territori e delle relative produzioni al fine della loro cono-

scenza, fruizione e commercializzazione.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge per "Itinerari mediterranei" si intendono i percorsi che si sviluppano attraverso zone del territorio sardo caratterizzate da:

- a) elementi di tipicità agro-ambientali, paesaggistici, naturalistici, culturali e storici;
- b) produzioni agro-forestali ed enogastronomiche, nonché da produzioni ittiche, florovivaistiche e artigianali tipiche e di qualità;
- c) valori archeologici, naturalistici e geologici.

2. Gli itinerari sono idoneamente segnalati e pubblicizzati e si caratterizzano per la presenza dei seguenti elementi:

- a) punti di informazione sulle tematiche e sulle manifestazioni legate alle tradizioni rurali, alle bellezze paesaggistiche, alla storia locale e contadina, all'offerta turistica, alle attività artigianali tradizionali e tipiche, alle produzioni agro-forestali, ittiche e agroalimentari tipiche, alle specialità enogastronomiche del territorio e alle relazioni positive tra attività rurali e mantenimento degli elevati valori ambientali sardi;
- b) punti espositivi di commercializzazione e di degustazione dei prodotti tipici.

3. Ogni itinerario è costituito, realizzato e gestito con le modalità e in conformità alle disposizioni approvate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3.

Art. 3

Norme di attuazione

1. La Giunta regionale, previo parere delle Commissioni consiliari competenti in materia, approva la deliberazione che:

- a) individua gli specifici Itinerari mediterranei in relazione ai temi da valorizzare, ai luoghi di interesse archeologico, storico, culturale, religioso o naturalistico-ambientale, sportivo, enogastronomico;

- b) dispone la qualificazione e la omogeneizzazione dell'offerta turistica regionale lungo gli "Itinerari mediterranei", mediante l'indicazione degli standard minimi di qualità che devono possedere le attività commerciali per poter essere inserite negli "Itinerari mediterranei";
- c) definisce un'immagine coordinata degli Itinerari mediterranei da rispettare da parte di tutti i soggetti aderenti anche per il tramite di una specifica ed omogenea segnaletica informativa per tutto il territorio regionale;
- d) definisce i contenuti generali del disciplinare tipo e delle linee guida per la gestione degli Itinerari mediterranei.

Art. 4

Comitato promotore

1. Il progetto di costituzione, realizzazione e gestione dell'itinerario è presentato alla Regione da un Comitato promotore del quale possono fare parte le imprese, le organizzazioni, le associazioni ed i soggetti, privati e pubblici, aventi interesse alla realizzazione dell'itinerario.

2. I soggetti di cui al comma 1 operano nell'area interessata allo sviluppo dell'itinerario.

3. L'itinerario mediterraneo va identificato sull'atto pubblico costitutivo dell'organismo associativo mediante:

- a) un logo regionale "cornice";
- b) un "logo" identificativo dell'itinerario, che risulti coordinato e in armonia grafica con il logo regionale.

Art. 5

Comitato di gestione

1. Entro sessanta giorni dal riconoscimento dell'itinerario mediterraneo il Comitato promotore si trasforma in Comitato di gestione, pena la revoca del riconoscimento. Il Comitato di gestione è un organismo di carattere associativo senza scopo di lucro costituito con atto pubblico e regolato da uno statuto che garantisce l'accesso a tutti i soggetti di cui all'articolo 4,

comma 1.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, è condizione per l'assegnazione dei contributi regionali previsti dalla presente legge.

3. Il Comitato di gestione:

- a) procede alla realizzazione o all'adeguamento dell'Itinerario mediterraneo e alla sua gestione, in conformità con quanto disposto dalla presente legge;
- b) diffonde, in collaborazione con i produttori delle aziende della filiera agropastorale e con gli altri soggetti interessati, la conoscenza dell'Itinerario mediterraneo;
- c) promuove l'inserimento dell'Itinerario mediterraneo nei vari strumenti di promozione turistica attivati direttamente o indirettamente;
- d) vigila sulla coerente attuazione del disciplinare da parte di tutti i soggetti aderenti e sul buon funzionamento dell'Itinerario mediterraneo;
- e) cura i rapporti con gli enti locali;
- f) gestisce la campagna di informazione per la valorizzazione dell'Itinerario mediterraneo;
- g) presenta le domande di contributo di cui all'articolo 9;
- h) riceve le adesioni da parte dei soggetti interessati al disciplinare approvato.

Art. 6

Competenze dei comuni, province, unioni di comuni e delle comunità montane

1. I comuni, le province, le unioni di comuni e le comunità montane dispongono in merito alla localizzazione della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza, anche su proposta dei comitati di gestione.

2. I comuni, le province, le unioni di comuni e le comunità montane possono gestire, su proposta dei comitati di gestione, i "Centri di informazione".

Art. 7

Interventi a sostegno degli Itinerari

1. Al fine di favorire le necessarie aggregazioni e sinergie tra gli operatori locali degli itinerari, la Regione attua direttamente azioni di sensibilizzazione, di informazione, di ricerca e di studio.

2. Per la realizzazione degli itinerari, la Regione concede, previo parere della Commissione consiliare di riferimento, al Comitato di gestione degli Itinerari medesimi contributi per:

- a) la realizzazione di impianti segnaletici;
- b) la realizzazione di punti di informazione e di documentazione;
- c) la realizzazione di punti espositivi, di degustazione e di commercializzazione.

Art. 8

Attività di informazione e di accoglienza

1. Per attività d'informazione al turista si intendono tutte le funzioni destinate a fare conoscere i servizi turistici disponibili, le possibilità ricettive e di ospitalità, i circuiti enogastronomici, le attrattive locali del territorio regionale, il sistema della mobilità e ogni altra notizia che possa rendere soddisfacente la visita e la permanenza dell'ospite.

2. La Regione assicura che l'attività d'informazione sia strutturata secondo procedure omogenee e standard di qualità uniformi in tutta la regione, fatte salve le ulteriori specificità che i gestori dei singoli uffici o punti informativi ritengono opportuno inserire in relazione alle caratteristiche culturali, storiche, tradizionali e naturalistiche dei territori.

3. Le attività di informazione riguardano, inoltre, iniziative culturali, sportive e ricreative e di tempo libero che si svolgono nel comune e nel territorio circostante, stabilendo a tal fine i necessari rapporti di collaborazione con enti e soggetti organizzatori.

4. Per attività di accoglienza del turista

si intendono tutte le attività orientate a rendere fruibili le opportunità ed i servizi turistici disponibili. I servizi offerti a supporto dei turisti e delle imprese sono prestati a titolo gratuito, fatti salvi eventuali costi legati ai servizi di prenotazione, noleggio, vendita di specifico materiale turistico, prodotti tipici o articoli di merchandising. In ogni caso è vietato dare informazioni di tipo preferenziale.

Art. 9

Contributi

1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge la Giunta regionale concede contributi per i seguenti interventi:

- a) creazione di specifica segnaletica riferita all'Itinerario mediterraneo riconosciuto;
- b) creazione o adeguamento di "centri di informazione" finalizzati ad una informazione specifica sull'area interessata dall'Itinerario mediterraneo;
- c) creazione o adeguamento di musei dell'Itinerario mediterraneo. E' ammesso il finanziamento di un museo per ogni Itinerario mediterraneo;
- d) adeguamento agli standards di qualità previsti dalle norme vigenti.

2. I contributi di cui al comma 1, lettera a), b) e c), possono essere concessi a favore dei comitati di gestione fino al 40 per cento dell'investimento totale e fino ad un massimo di quarantamila euro.

3. I contributi di cui al punto d), a favore di attività commerciali che aderiscono ad un Itinerario mediterraneo sono concessi fino al 40 per cento dell'investimento e fino ad un massimo di quarantamila euro.

4. La Giunta regionale, attraverso un programma operativo di attuazione, definisce l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo, la documentazione necessaria ai fini istruttori, i criteri e termini per il procedimento di selezione delle domande e le modalità di rendicontazione degli interventi.

5. La Giunta regionale verifica la ri-

spondenza del contributo erogato alle finalità proposte e verifica inoltre il rispetto delle disposizioni della presente legge e, in caso di gravi inadempienze da parte del Comitato di gestione procede alla revoca del finanziamento e del riconoscimento di Itinerario mediterraneo.

Art. 10

Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in complessivi euro 6.000.000, per i quali si provvede con le variazioni di cui al comma 2.

2. Nel bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

missione 08 - programma 01 - titolo 2 -
SC08.7250
euro 6.000.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - capitolo
SC08.8353
euro 6.000.000.

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).